



COMUNE di ALATRI

Provincia di FROSINONE

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera di C.C. n. 44 del 28/07/2021

<i>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</i>		
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Agriturismo - Bed and Breakfast - Affittacamere - Case vacanze</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficiali</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Piano finanziario</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Istituzione scolastiche statali</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Riduzioni per compostaggio domestico</i>	<i>12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Conferimento rifiuti fuori dal servizio pubblico</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Riduzioni ed esclusioni per le utenze non domestiche</i>	<i>14</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Riduzione/ esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<i>15</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>15</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>15</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Riscossione</i>	<i>15</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>18</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>18</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>19</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>20</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>20</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>21</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>21</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>21</i>

<i>NORME TRANSITORIE VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNUALITÀ 2021</i>		
<i>Art. 38</i>	<i>Ulteriori riduzioni ed agevolazioni per attività economiche sospese a causa dell'emergenza Covid-19</i>	<i>22</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Ulteriori riduzioni ed agevolazioni per attività economiche che hanno subito conseguenze negative a causa dell'emergenza Covid-19</i>	<i>22</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Riduzioni ed agevolazioni per utenze domestiche in relazione all'emergenza Covid-19</i>	<i>23</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Riduzioni ed agevolazioni per utenze domestiche ai sensi dell'art. 53 comma 1, d.l. 73/2021</i>	<i>23</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Riduzioni ed agevolazioni per utenze non domestiche e domestiche in relazione all'emergenza Covid-19</i>	<i>24</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Cumulo di riduzioni emergenza Covid-19</i>	<i>24</i>
	<i>Allegato 1 – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>25</i>

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplina la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) nel Comune di ALATRI limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019. 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013 ed è finalizzata alla copertura a carico dell'utilizzatore dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani erogato nel Comune di ALATRI.

ART. 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in modifica dell'art.183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili
 - b) i rifiuti delle utenze non domestiche indifferenziati e da raccolta differenziata, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs 152/2006, prodotti dalle attività dell'allegato L-quinqies, ad eccezione delle seguenti tipologie di rifiuto: a. rifiuti della produzione; b. rifiuti delle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.
 - c) i rifiuti esterni che comprendono:
 - spazzamento strade e svuotamento cestini portarifiuti;
 - rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche;
 - rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia delle aree mercati;
 - rifiuti delle aree cimiteriali.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dall'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le seguenti tipologie prodotte da utenze non domestiche:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i veicoli fuori uso;
 - l) altri rifiuti non compresi nei codici di cui all'allegato L-quarter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali ad esempio:
 - gomma e caucciù, camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici, quali lane di vetro e di roccia, espansi, plastici ecc.;

- materiali vari in pannelli;
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso;
 - nastri abrasivi
 - cavi e materiale elettrico in genere
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
5. I rifiuti speciali non possono essere assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, come stabilito dall'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di abrogazione dell'art. 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006.

ART. 3 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel

territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qual volta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e non adibiti a deposito di materiali di qualsiasi genere;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - Utenze non domestiche
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, rimesse di attrezzi agricoli, stalle, fienili accessori di fabbricati rurali. Tali esenzioni sono riservate alle sole utenze domestiche;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
 - e) le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse) se esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, purché non destinate contemporaneamente ad attività commerciale e trattasi di:
 - attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola;
 - attività esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es. agriturismo).

- f) le attività industriali con capannoni di produzione, con riferimento esclusivamente ai reparti produttivi di rifiuti speciali e ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad essi (sono invece assoggettati a TARI, a titolo esemplificativo, locali adibiti allo stoccaggio di prodotti diversi da materie prime e merci da avviare al ciclo produttivo, uffici, mense, aree commerciali e di esposizione, ecc. ove si producono rifiuti urbani).
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ogni anno al fine di permettere all'ente di aggiornare in tempo utile le banche dati e predisporre un impianto tariffario che preveda la copertura integrale dei costi efficienti inseriti nel PEF.

ART. 7

AGRITURISMI - BED AND BREAKFAST – AFFITTACAMERE - CASE VACANZE

1. Le superfici ove si producono rifiuti agricoli, riferite alla categoria indicata al precedente art. 6, comma 1, lettera e) (*agriturismi*) vengono escluse dalla TARI purché detta attività mantenga la sua complementarità a quella agricola.
2. Il titolare deve risultare iscritto negli appositi registri della CCIAA ed è tenuto a comunicare agli uffici competenti del Comune le superfici, distinguendo quelle in cui viene prodotto il rifiuto agricolo dalle altre. Quest'ultime vengono tassate con la tariffa specifica della categoria agriturismo, di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.
3. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alle applicazioni delle eventuali sanzioni previste.
4. Le utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale e/o a conduzione familiare sono inquadrate all'interno della categoria 8 bis di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Si rinvia alla L.R. 28 Aprile 2000, n. 78 per la disciplina dell'attività di bed and breakfast (b&b)
5. La stessa tariffa di cui al comma precedente viene applicata anche per le fattispecie di affittacamere e case vacanze.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile, ai soli fini dell'accertamento, sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera raccomandata.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è

misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1.50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART. 9

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Descrizione Attività	Riduzione del
Zona di transito e manovra e magazzini all'aperto	60,00%
Ambulatori medici, dentistici, radiologici, ecc	20,00%
Lavanderia a secco e tintorie non industriali	30,00%
Officine meccaniche e gommisti	40,00%
Elettrauto	30,00%
Caseifici	70,00%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori e smalterie	50,00%
Officina di carpenteria metallica, tornerie e officine metalmeccaniche	40,00%
Tipografie	30,00%
Laboratori fotografici	25,00%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25,00%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25,00%
Altre Attività (non ricomprese nelle precedenti)	25,00%

3. La riduzione viene accordata su richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto a comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato

alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

5. Nel caso dei magazzini di cui all'art. 6 comma 1 lettera f), dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - utente, iscritto come residente presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimori stabilmente presso struttura per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - a. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - b. soggetto iscritto all'A.I.R.E., ovvero che risieda o abbia la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti per la determinazione della tassa dovuta è fissato a 2 unità. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche *alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con congruaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.*
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: *riduzione del 25%*;

- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: *riduzione del 30%*;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
 3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate, sono concesse a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 17

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 19

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 20

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione **entro 30 giorni**.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 32.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento.

ART.21

CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Pur confermando la privativa comunale per il conferimento dei rifiuti per finalità di smaltimento, ai sensi dell'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, è introdotta la facoltà, per le utenze non domestiche, di conferire i rifiuti urbani non pericolosi elencati nell'allegato L quater del D. Lgs. 152/2006 per finalità di recupero, fuori dal servizio pubblico, stabilito dall'art. 1, comma 24 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116. I rifiuti conferiti ad operatori privati debbono essere dichiarati "avviati al recupero" sempre, e non "avviati a smaltimento".
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico può essere effettuata di anno in anno. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. Le utenze non domestiche interessate ad esercitare la facoltà di cui al comma 1, devono presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, comunicazione inerente l'opzione di uscita dal servizio pubblico per l'anno successivo, trasmettendo la seguente documentazione:
 - a. apposito modulo di dichiarazione, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante;
 - b. copia del documento di identità del legale rappresentante;
 - c. copia dei contratti sottoscritti per ogni categoria di rifiuto con soggetti autorizzati al ritiro per il recupero.
4. Detta opzione di conferimento rifiuti fuori dal servizio pubblico deve riguardare la totalità dei rifiuti prodotti dalla ditta.
5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. La mancata trasmissione di detta documentazione entro i termini previsti comporta la permanenza nel servizio pubblico per l'annualità 2022. La quota fissa della tariffa TARI deve comunque essere corrisposta al proprio Comune per le superfici che producono rifiuti urbani ottenendo, dunque, l'esenzione della sola quota variabile della tariffa.
6. Le utenze che alla data del 31 maggio 2021 hanno presentato dichiarazione di conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico in carta libera, potranno usufruire della scelta dal 1 gennaio 2022, integrando la documentazione già presentata, con la compilazione della modulistica approvata dall'ente, disponibile sul sito dell'Ente.

ART. 22

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono sempre e totalmente escluse dall'assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori;
2. sono altrettanto esclusi dall'assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti anche se collocati in luoghi diversi dal sito dove avvengono le lavorazioni industriali, ma "esclusivamente e funzionalmente" asserviti al rifornimento di beni oggetto di lavorazioni o utilizzati per il deposito esclusivo di beni in uscita dalle fasi di lavorazione; dovrebbero essere esclusi dalla tassazione ma previa presentazione al Comune di autocertificazione che compri il legame tra il sito del magazzino ed il sito produttivo servito. Per i complessi industriali che operano sull'intero territorio nazionale, dovrà essere presentata certificazione e rendicontazione dei rifiuti prodotti specifica e dettagliata della filiale presente sul territorio comunale.
3. Si confermano, escluse dal tributo le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani;
4. Restano parimenti escluse le superfici aziendali esterne, in quanto queste aree sono "pertinenze" delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali. In particolare, risultano escluse, come già riportavano molti regolamenti Comunali, le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori.

5. Sono altresì escluse dalla TARI le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile, nelle quali attività connesse rientrano gli agriturismi che effettuino il solo servizio di ristorazione e non anche di pernottamento.

ART. 23

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica, senza cumulo, quella più favorevole al contribuente.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 27

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante *conto corrente postale intestato all'ente adeguato al PAGO P.A.*

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
7. Il servizio di riscossione del tributo potrà avvenire anche tramite affidamento al concessionario, così come previsto dal DPR. 602/1973, prorogato dall'art.1 comma 610, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 28

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente o a mezzo *posta elettronica o PEC*, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta o alla data di ricevimento della e-mail o della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 - a. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;

- b. il numero di codice fiscale;
- c. l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- d. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- e. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- f. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- g. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- h. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 30 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 8. Qualora, trascorsi i suddetti termini senza aver ricevuto alcuna denuncia di voltura utenza TARI intestata al contribuente deceduto, l'Ufficio Tributi, venuto a conoscenza del decesso dell'intestatario utenza, senza previa comunicazione agli interessati, provvederà d'ufficio a volturare

l'utenza TARI attribuendola all'intestatario del nucleo familiare residente nell'unità come risultante all'Anagrafe Comunale ovvero ad un erede risultante da verifiche all'Agenzia delle Entrate

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il soggetto passivo che abbia a vantare un credito nei confronti dell'ente, per maggiore o errato versamento dell'imposta dovuta, e che sia titolare di un obbligo di versamento verso l'ente non ancora eseguito, può richiedere di utilizzare la somma in compensazione su quelle ancora dovute. La compensazione non agisce per bonificare annualità pregresse in quanto le annualità parzialmente o totalmente non versate, ricadono nell'inadempimento passibile di sanzione al 30%. L'istituto agisce quindi sui versamenti futuri e non su quelli passati. La compensazione è subordinata a un'istanza cui l'ente dà riscontro favorevole, o a una semplice comunicazione che consenta all'ente di intervenire nel caso di errore da parte del contribuente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o Pago PA.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge di cui all'art. 1 commi 695-699 della L. 147/2013.
3. Ai sensi delle disposizioni di cui sopra le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 34 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario responsabile del tributo concede, su richiesta del contribuente, la rateizzazione delle somme dovute a seguito di attività di accertamento, (salvo il caso in cui la rateizzazione è demandata al concessionario della riscossione), fino a un massimo di 48 rate di importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna (arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina). In ogni caso la durata massima della rateizzazione non può essere superiore al termine utile per garantire il rispetto del limite di prescrizione e di decadenza per l'azione di riscossione coattiva e/o di fermi amministrativi di beni mobili e beni immobili ecc...
2. Il Funzionario responsabile del tributo concede, su richiesta del contribuente, la rateizzazione delle somme dovute a seguito di attività di ingiunzione fiscale o ruolo coattivo, (salvo il caso in cui la rateizzazione è demandata al concessionario della riscossione), fino a un massimo di 48 rate di importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna (arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina) solo dopo l'avvenuto versamento del 20% delle somme ingiunte. In ogni caso la durata massima della rateizzazione non può essere superiore al termine utile per garantire il rispetto del limite di prescrizione e di decadenza per l'azione di riscossione coattiva e/o di fermi amministrativi di beni mobili e beni immobili ecc...
3. Se l'importo oggetto di ingiunzione fiscale o ruolo coattivo è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di una idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria rilasciata da primario istituto, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria debbono contenere espressamente la clausola di "garanzia a prima richiesta"
4. Il beneficio della rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concessa esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti definitivi, notificati per tutti le entrate sia tributarie che extratributarie del Comune di Alatri.
5. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 30 giorni fine mese, dalla data di presentazione della domanda di rateizzazione, pena decadenza del beneficio.
6. In caso di mancato pagamento delle prime due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia mediante polizza fidejussoria, questa deve essere quanto prima incassata. Il carico, in questo caso, non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
7. Sulle somme ammesse a rateizzazione, si applicano gli interessi al tasso legale vigente. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento.
8. I provvedimenti di rateizzazione devono essere disposti in due copie, una per l'ufficio, una per il contribuente.

9. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi, nel precedente quinquennio, essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione, si sia reso moroso, verso il Comune, per debiti di qualsiasi natura.
10. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può cumulare gli avvisi o le ingiunzioni riferite al medesimo tributo, al fine di consentire il rateizzo dell'intera somma. Sull'importo ottenuto si applicheranno i criteri di cui ai punti precedenti.

ART. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

NORME TRANSITORIE VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNUALITÀ 2021

ART. 38

ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSPESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

1. Per l'anno 2021, il decreto Sostegni bis, D.L. 73/2021, riconosce un'agevolazione per le utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o restrizioni nell'esercizio dell'attività, che il Comune di Alatri per tale anno stabilisce pari al 62% della quota variabile TARI, per i seguenti operatori economici che ne faranno richiesta:
 - attività sottoposte a sospensione nell'anno 2021;
 - attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente nell'anno 2021;
 - attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria nell'anno 2021;
 - attività sottoposte a provvedimenti di chiusura o restrizioni nell'esercizio dell'attività.Tale agevolazione viene finanziata con i fondi stanziati ai sensi dell'art. 6 c. 1 Decreto Sostegni bis e in caso di incapienza dei suddetti fondi a soddisfare le richieste pervenute all'Ente, si provvederà con i fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020 (cosiddetto Fondone anni 2020 e 2021).
2. Per usufruire di detta riduzione, le aziende interessate dovranno far pervenire all'Ente apposita dichiarazione, in cui dovranno essere indicati i codici ATECO delle proprie attività con relativa documentazione attestante i periodi di chiusura o sospensione effettuati nell'anno 2021. La riduzione sarà applicata **sulla TARI 2021**. Il concessionario provvederà a rielaborare l'avviso di pagamento per il ricalcolo della TARI 2021, a condizione che la relativa richiesta pervenga all'apposito ufficio del concessionario entro il **30.11.2021**, comunque in bolletta verrà in anticipo sgravata la percentuale del 12% della quota variabile TARI, mentre il restante 50% verrà sgravata solo successivamente alla presentazione della documentazione di cui sopra, in quanto le due agevolazioni non sono cumulabili. Tale termine, nel caso si renda necessario, potrà essere prorogato con apposita delibera di Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui le richieste pervenute per usufruire dell'agevolazione complessiva del 62% della quota variabile TARI, risultassero inferiori alla capienza dei fondi stanziati appositamente dal decreto Sostegni bis, D.L. 73/2021 per le citate fattispecie del comma 1, anche con l'ulteriore previsione di allungamento del termine di presentazione delle istanze come disciplinato al comma 2, il Comune di Alatri ripartirà tra le richieste complessivamente acquisite dall'apposito ufficio del concessionario, le residuali risorse fino ad esaurimento dei suddetti fondi.

ART. 39

ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO CONSEGUENZE NEGATIVE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

1. Per l'anno 2021, il Comune di Alatri stabilisce una riduzione pari al 52% della quota variabile TARI per le utenze non domestiche che hanno subito conseguenze negative a causa dell'emergenza Covid-19. Tale agevolazione viene finanziata con i fondi stanziati dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dall'art. 39 del D.L. 104/2020 (cosiddetto Fondone anni 2020 e 2021).
2. Per usufruire di detta riduzione, le aziende interessate dovranno far pervenire all'Ente apposita dichiarazione, in cui dovranno essere indicate ed opportunamente documentate le conseguenze negative riscontrate a causa dell'emergenza Covid-19 nelle proprie attività. Viene considerata e riconosciuta come conseguenza negativa, a titolo esemplificativo, la diminuzione del fatturato anno 2020 rispetto all'annualità 2019. La riduzione sarà applicata **sulla TARI 2021**. Il concessionario provvederà a rielaborare l'avviso di pagamento per il ricalcolo della TARI 2021, a condizione che la relativa richiesta pervenga all'apposito ufficio del concessionario entro il **30.11.2021**, comunque in bolletta verrà in anticipo sgravata la percentuale del 12% della quota variabile TARI, mentre il restante 40% verrà sgravata solo successivamente alla presentazione

della documentazione di cui sopra, in quanto le due agevolazioni non sono cumulabili. Tale termine, nel caso si renda necessario, potrà essere prorogato con apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 40

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

1. Per l'anno 2021, il Comune di Alatri stabilisce una riduzione pari al 15% della quota variabile TARI per le utenze domestiche in funzione dell'emergenza Covid-19 e dei riflessi particolarmente negativi che tale pandemia ha portato ai cittadini del territorio, anche a seguito delle restrizioni imposte con le varie ordinanze ministeriali. Tali riduzioni sono finanziate con i fondi derivanti dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dall'art. 39 del D.L. 104/2020 (cosiddetto Fondone anni 2020 e 2021), e in caso di incapienza di tali fondi con fondi di bilancio comunale.
2. Tali agevolazioni possono essere riconosciute nei seguenti casi:
 - componente nel nucleo familiare che svolga attività d'impresa o di lavoro autonomo individuato:
 - b) dall'art. 25 del d.l. 34/2020;
 - c) dall'art. 1 del d.l. 137/2020, e dall'art. 2 del d.l. 149/2020;
 - d) dall'art. 1 commi da 1 a 4, del d.l. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge 69/2021;
 - e) dall'art 1 del d.l. n. 73/2021;
 - componenti nel nucleo familiare che hanno usufruito nel 2020 o 2021 della CIG;
 - componenti nel nucleo familiare che hanno perso il lavoro nel 2020 o 2021;
 - componenti nel nucleo familiare che sono in mobilità o in cassa integrazione;
 - componenti nel nucleo familiare che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro almeno del 20% nel 2020 o 2021;
 - componenti nel nucleo familiare che non hanno ottenuto un rinnovo di un contratto di lavoro a termine nel 2020 o 2021;
 - componenti nel nucleo familiare che hanno avuto una diminuzione del reddito complessivo (a titolo esemplificativo rigo RN1 colonna 5 mod. UNICO oppure Rigo 11 colonna 1 mod. 730/2021) nel 2020 o 2021 rispetto al 2019.
3. Per usufruire di detta riduzione, le utenze domestiche interessate dovranno far pervenire all'Ente apposita dichiarazione, in cui dovranno essere indicati e specificati i casi su indicati. La riduzione sarà applicata **sulla TARI 2021**. Il concessionario provvederà a rielaborare l'avviso di pagamento per il ricalcolo della TARI 2021, a condizione che la relativa richiesta pervenga all'apposito ufficio del concessionario entro il **30.11.2021**, comunque in bolletta verrà in anticipo sgravata la percentuale del 12% della quota variabile TARI, mentre il restante 3% verrà sgravata solo successivamente alla presentazione della documentazione di cui sopra, in quanto le due agevolazioni non sono cumulabili. Tale termine, nel caso si renda necessario, potrà essere prorogato con apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 41

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 1, D.L. 73/2021

1. Per l'anno 2021, il Comune di Alatri stabilisce la possibilità di poter concedere agevolazioni alle utenze domestiche sulla quota fissa e variabile TARI, ai sensi dell'art. 53 c.1 D.L. 73/2021, ossia finanziate da quota parte del fondo finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in condizioni di stato di bisogno presentando apposita richiesta e aderendo al relativo bando che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Le modalità attuative e la documentazione richiesta per ottenere le citate agevolazioni saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. La riduzione sarà applicata **sulla TARI 2021**. Il Comune provvederà a comunicare l'importo spettante ad ogni contribuente risultante assegnatario della riduzione, all'apposito ufficio del concessionario che successivamente provvederà a rideterminare l'importo dell'avviso di pagamento, con conseguente ricalcolo della TARI 2021 sulla base della specificata agevolazione, tenendo conto, comunque, che in bolletta è stata in anticipo applicata la riduzione percentuale del 12% della quota variabile TARI, agevolazione che non è cumulabile con la presente.

ART. 42

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

1. Per l'anno 2021, il Comune di Alatri stabilisce una riduzione pari al 12% della quota variabile TARI per le utenze non domestiche e domestiche in funzione dell'emergenza Covid-19 e dei riflessi negativi che tale pandemia ha portato a tutte le imprese e a tutti i cittadini del territorio, anche a seguito delle restrizioni imposte con le varie ordinanze ministeriali (ad esempio non esaustivo: divieti di circolazione, restrizioni varie, acquisizione di dispositivi di protezione, ecc.). Tali riduzioni sono finanziate con i fondi derivanti dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dall'art. 39 del D.L. 104/2020 (cosiddetto Fondone anni 2020 e 2021), e in caso di incapienza di detti fondi con fondi di bilancio comunale.
2. La riduzione sarà applicata **sulla TARI 2021**. Il concessionario provvederà a elaborare l'avviso di pagamento con il ricalcolo della TARI 2021 sulla base di tale agevolazione, comunque in bolletta verrà in anticipo sgravata tale percentuale del 12% della quota variabile TARI, nel caso in cui il contribuente rientri nei casi degli articoli precedenti (art. 38, 39, 40, 41) il concessionario provvederà a ricalcolare la bolletta ai sensi degli stessi, e la presente riduzione sarà considerata quale acconto, in quanto le dette agevolazioni di cui agli art. 38, 39, 40, 41 e 42 non sono cumulabili tra loro e verrà applicata solo la più conveniente per il contribuente.

ART. 43

CUMULO DI RIDUZIONI EMERGENZA COVID-19

1. Le riduzioni e agevolazioni di cui agli art. 38, 39, 40, 41 e 42 non sono cumulabili tra loro e verrà applicata solo la più conveniente per il contribuente.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, impianti sportivi, distributori di carburante
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni, vivai
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8 bis	Agriturismi con pernottamento, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ottica, casalinghi, merceria e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato, gioielleria, sartoria
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione (esclusi dal tributo ai sensi del D.Lgs. 116/2020)
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club